



Modulo 2
Le misure generali del PTPCT

La trasparenza

Vademecum, guide pratiche, approfondimenti

presentazione a cura di Rossella Screpanti, funzionario dell'Ufficio PNA, regolazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza





Ruolo della trasparenza

La legge 190/2012 attribuisce un ruolo di primo piano alla misura della trasparenza: ne valorizza i contenuti ai fini della prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione, attraverso l'accessibilità totale e pubblicazione sui siti web di dati, documenti e informazioni riguardanti l'attività e l'organizzazione (art. 1, co. 15 e seguenti).

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web delle amministrazioni, secondo criteri di facile accessibilità, completezza, semplicità di consultazione nel rispetto del segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Cfr. PNA 2019, Parte III, Misure generali di prevenzione della corruzione, § 4 *La trasparenza*.



Verso l'open government

- Modello di trasparenza inaugurato con la l. 241/1990 (accesso documentale da parte dei soggetti interessati, senza alcuna forma di controllo sulla p.a.);
- informatizzazione delle pp.aa. funzionale alla trasparenza disciplinata nel Cad (d.lgs. 82/2005);
- accessibilità totale alle informazioni sull'attività e organizzazione delle pp.aa., con pubblicazione sui siti web (d.lgs. 150/2009);
- trasparenza quale **argine alla diffusione di fenomeni corruttivi, volta a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche e la partecipazione collaborativa e attiva dei cittadini alle scelte dell'amministrazione (legge 190/2012, d.lgs. 33/2013).**

La l. 190 ribadisce che la trasparenza è livello essenziale delle prestazioni riguardanti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. (principio già affermato dal d.lgs. 150/2009).



Il d.lgs. 33/2013 attuativo della delega al riordino delle disposizioni sulla trasparenza (art. 1, c. 35, l. 190/2012)

La trasparenza concorre **all'attuazione di principi costituzionali fondamentali** di eguaglianza, buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse pubbliche, per un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1).

All'obbligo di pubblicare in apposita sezione del sito, «Amministrazione trasparente», corrisponde il diritto di **accesso diretto da parte di chiunque senza autenticazione e identificazione ai dati pubblicati**. I dati da pubblicare sono relativi a:

- Atti normativi e amministrativi di carattere generale
- Organizzazione
- Attività
- Titolari di incarichi politici, di indirizzo, dirigenziali e di incarichi di consulenza
- Personale e bandi di concorso
- Enti vigilati e controllati
- Concessione di sovvenzioni e contributi
- Tempi di pagamento
- Dati sui procedimenti amministrativi
- Dati sui contratti pubblici
- Bilanci, consuntivi, pagamenti e rilievi sull'amministrazione
- Dati sugli immobili
- Prestazioni offerte e servizi erogati
- Sezione su settori speciali (ambiente, sanità, governo del territorio)

Sanzioni per omessa pubblicazione di alcuni obblighi (dati patrimoniali e reddituali ex art. 14, emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica per i dirigenti ex art. 14, co. 1-ter, pagamenti dell'amministrazione ex art. 4-bis, dati relativi agli enti controllati e vigilati ex art. 22).



D.lgs. 33/2013: qualità delle informazioni da pubblicare

Rilevanza dei criteri di qualità e delle modalità da osservare nella pubblicazione delle informazioni in AT (artt. 6 e 7), per evitare la trasparenza opaca:

- integrità,
- aggiornamento,
- completezza,
- tempestività,
- semplicità di consultazione,
- comprensibilità,
- omogeneità,
- facile accessibilità,
- conformità ai documenti originali,
- indicazione della provenienza,
- pubblicazione in formato aperto secondo la definizione del Cad,
- riutilizzabilità.

Suggerimenti operativi (delibera ANAC n. 1310/2016):

- utilizzo di tabelle ove possibile, per agevolare gli utenti rendendo le **informazioni chiare e immediatamente fruibili**;
- indicazione della **data iniziale di inserimento** e di quella di **aggiornamento**.





La riforma del 2016 in attuazione della delega ex art. 7 legge 124/2015 per la revisione della normativa anticorruzione e trasparenza

Principali modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016 al d.lgs. 33/2013:

- più chiara definizione dell'**ambito soggettivo** di applicazione degli obblighi di trasparenza (art. 2-bis);
- razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione, al fine di eliminare le duplicazioni e consentire l'assolvimento di tali obblighi attraverso link ad altra sezione del sito in cui dati, documenti e informazioni sono pubblicati, nel rispetto della qualità dei dati (art. 9) e l'apertura delle banche dati detenute da pubbliche amministrazioni contenenti i dati previsti dal decreto (art. 9-bis);
- diritto all'accesso da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ai documenti, dati e informazioni detenuti dalla p.a. che non sono oggetto di obbligo di pubblicazione (cd. FOIA-*Freedom of Information Act*), nei limiti connessi alla tutela di interessi pubblici e privati (artt. 5 e 5-bis; ANAC non ha poteri di vigilanza e *enforcement*, solo di definire con linee guida, d'intesa con il Garante privacy, esclusioni e limiti al FOIA, cfr. delibera n. 1309/2016, circolare DFP n. 2/2017 e n. 1/2019).

Resta fermo l'accesso civico cd. semplice, che consente a **chiunque** di chiedere la pubblicazione di atti, documenti e informazioni, in caso di omessa pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013; all'istanza provvede il RPCT.



Il d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016: principi generali

Art. 1 - Trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle p.a. allo scopo di:

- a) tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;**
- b) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (co.1).**

Consiglio di Stato, parere n. 515 del 24 febbraio 2016 sullo schema di decreto n. 97/2016:

«la trasparenza viene a configurarsi, a un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa».



Il d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016

Pubblicazione proattiva (art. 7-bis, co. 3):

- possibilità di pubblicare dati, informazioni e documenti **ulteriori**, per i quali la normativa vigente non prevede l'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti stabiliti per l'accesso FOIA all'art. 5-bis, e della disciplina in materia di tutela dei dati personali (anonimizzazione).

Indicizzazione e rintracciabilità tramite motori di ricerca web (art. 7-bis, co. 1).



Il d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016: Modalità organizzative per l'alimentazione della sezione AT - Regime delle responsabilità

Art. 10:

- All'alimentazione della sezione AT provvedono i soggetti e gli uffici responsabili della trasmissione (elaborazione) dei dati, documenti e informazioni, e quelli responsabili della pubblicazione;
- nel PTPCT è inserita **un'apposita sezione dedicata alla trasparenza**, atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi, che garantisce l'individuazione dei soggetti responsabili, **coordinati dal RPCT** (con funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, art. 43).

Piena integrazione in un unico Piano della gestione del rischio corruttivo con la programmazione dei flussi informativi per l'attuazione della trasparenza.

Art. 46:

- in caso di omessa pubblicazione, il soggetto responsabile incorre nella responsabilità dirigenziale con applicazione delle sanzioni previste all'art. 47 (decurtazione dell'indennità di risultato o accessoria), fatta salva la dimostrazione che la causa dell'inadempimento non è a lui imputabile.



Il d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016: pubblicazione quale condizione di efficacia degli atti

La pubblicazione di alcuni dati è condizione di efficacia dell'atto che è adottato dall'amministrazione:

- art. 15, consulenti e collaboratori (da pubblicare entro 3 mesi dalla data di conferimento dell'incarico);
- art. 26, sovvenzioni e contributi (se di importo complessivo superiore a mille euro nell'anno solare in favore del medesimo beneficiario);
- art. 39, pianificazione e governo del territorio.



Il d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016: Rafforzamento del ruolo degli OIV

Coinvolgimento più ampio degli Organismi indipendenti di valutazione-OIV (previsti all'art. 14, co. 4, lett. g) d.lgs. n. 150/2009), o organismi con funzioni analoghe, compiti di:

- attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- coordinamento tra sistema di gestione della *performance* e le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 44 d.lgs. 33/2013);
- verifica della coerenza tra obiettivi strategici di trasparenza e obiettivi organizzativi e individuali;
- verifica della relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta, con possibilità di richiedere informazioni e documenti al RPCT e di effettuare audizioni dei dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012);
- interlocuzione con RPCT e ANAC su disfunzioni e sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012; art. 45, d.lgs. 33/2013).



Ruolo di ANAC

- Potere di vigilanza (ordini di pubblicazione, attività ispettiva, segnalazione all'UPD, ai vertici della p.a., agli OIV, art. 45).

La vigilanza peraltro in concreto si configura quale supporto alle amministrazioni ed enti che, a seguito dell'interlocuzione di ANAC con il RPCT nella fase preliminare anteriore all'avvio del procedimento, frequentemente si adeguano alle richieste dell'Autorità. Vengono meno, in tal modo, le criticità riscontrate inizialmente.

- Potere di regolazione (linee guida per adeguamento, art. 3, co. 1-ter);

- potere sanzionatorio (solo per violazione di alcuni obblighi, art. 47);

- funzione consultiva (chiarimenti in merito a dubbi interpretativi ai fini dell'applicazione della normativa, cfr. Regolamento ANAC 7 dicembre 2018).



Ambito soggettivo - Art. 2-bis d.lgs. 33/2013, comma 1

- **Pubbliche amministrazioni** come definite all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 (*le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.*

- **Autorità di sistema portuale e autorità amministrative indipendenti.**

Applicano tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto relativi sia all'organizzazione sia all'attività svolta.

Applicano il FOIA.





Ambito soggettivo - Art. 2-bis d.lgs. 33/2013, comma 2

- Enti pubblici economici e ordini professionali;
- **società a controllo pubblico**, come definite dal testo unico sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni-TUSP (art. 2, co. 1, lett. m), d.lgs. 175/2016), con **esclusione delle società quotate** (come definite all'art. 2, co. 1, lett. p, TUSP);
- **enti di diritto privato comunque denominati**, quali associazioni, fondazioni, anche privi di personalità giuridica che sino in possesso di determinati requisiti:
 - a) **bilancio superiore a 500.000 euro**;
 - b) **finanziamento pubblico maggioritario** per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio;
 - c) nomina da parte della pubblica amministrazione della **totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo**.

Sono tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto per le pp.aa., relativi sia all'organizzazione sia all'attività di pubblico interesse svolta, secondo criteri di compatibilità.

Applicano il FOIA (cfr. art. 2)





Ambito soggettivo - Art. 2-bis d.lgs. 33/2013, comma 3

- Società pubbliche partecipate non a controllo pubblico, secondo le definizioni del TUSP;
- Enti di diritto privato comunque denominati, quali associazioni e fondazioni, anche privi di personalità giuridica
 - a) con bilancio superiore a 500.000 euro,
 - b) che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

Applicano un **regime meno stringente di trasparenza, limitato ai dati e documenti riguardanti l'attività di pubblico interesse svolta, secondo un criterio di compatibilità.**

Sono tenuti ad applicare il **FOIA** limitatamente ai dati, documenti e informazioni riguardanti l'attività di pubblico interesse svolta.



Indicazioni di ANAC

- **Delibera n. 1310/2016:**

Linee guida per le **pp.aa.**, con chiarimenti sul contenuto di alcuni obblighi di pubblicazione (ad es: per i dati relativi a incarichi di collaborazione e consulenza, ex art. 15, non vanno considerati gli incarichi che rientrano fra gli appalti di servizi; sui servizi legali, cfr. linee guida ANAC n. 12/2018);
Allegato con **elenco esemplificativo** degli obblighi di pubblicazione e indicazione dei termini di aggiornamento.

- **Delibera n. 1134/2017:**

Linee guida per le **società pubbliche e gli enti di diritto privato**, con indicazioni sulla definizione di società in controllo pubblico, nozione di attività di pubblico interesse e interpretazione del criterio di compatibilità, da intendersi per tipologia di enti e non per singolo ente, indicazione di casi specifici (società in liquidazione, casse previdenziali dei professionisti, ex IPAB, fondazioni bancarie, fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua);
Allegato con **elenco esemplificativo** degli obblighi di pubblicazione, con adattamenti in attuazione del criterio di compatibilità.



Indicazioni di ANAC

- Delibera n. 241/2017:

Linee guida per l'applicazione dell'art. 14 (pubblicazione di dati concernenti i **titolari di incarichi politici, anche non elettivi, di amministrazione, direzione e governo e di incarichi dirigenziali**), semplificazioni per i **comuni con meno di 15.000 ab.** (non si pubblicano i dati patrimoniali e reddituali di cui al co. 1, lett. f), chiarimenti sulla **gratuità** dell'incarico (che consente di derogare all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo).

- Delibere per fornire indicazioni in merito all'**attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**, prevista all'art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009, da parte degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe, da pubblicarsi annualmente sul sito di ciascuna amministrazione/ente.

Da ultimo cfr. Delibera n. 294 del 13 aprile 2021, con relativi allegati.



Segue: indicazioni di ANAC

Delibera n. 468 del 16 giugno 2021: aggiornamento della delibera n. 59/ 2013 sugli obblighi di pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013

Ambito soggettivo: tutti i soggetti di cui all'art. 2-bis sono tenuti ad applicare gli artt. 26 e 27.

Art. 26, co. 1: approfondimento sui provvedimenti attributivi di vantaggi economici di cui all'art. 12 della l. 241/1990 - cui la norma rinvia - ove è stabilito l'obbligo per la p.a. di predeterminare i criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici, **principio di carattere generale che governa i contributi pubblici.**

Il contenuto della norma ex art. 12 è molto ampio: si tratta di vantaggi che migliorano la situazione economica dell'interessato in assenza di una controprestazione in favore del concedente. Sono comprese sia erogazioni in danaro sia prestazioni di tipo assistenziale che determinano un vantaggio non quantificabile in termini strettamente economici. In ogni caso deve essere rispettato il canone di uguaglianza fra i cittadini/beneficiari, allo scopo di evitare discriminazioni.





Segue: indicazioni di ANAC

Delibera n. 468 del 16 giugno 2021: aggiornamento della delibera n. 59/ 2013 sugli obblighi di pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013

Conclusioni di ANAC: proprio alla luce di tale principio, la trasparenza ex art. 26, co. 1, va intesa come obbligo di pubblicare non solo atti normativi, leggi e regolamenti che stabiliscono criteri e modalità per l'assegnazione dei benefici, ma anche gli atti di carattere amministrativo generale attuativi di leggi o regolamenti (ad es. bando di gara o o di concorso) **riguardanti 1) sussidi, indennizzi, premi, contributi che producono un vantaggio economico, 2) prestazioni relative a servizi pubblici con finalità socio-assistenziali.**

Sono esclusi dall'applicazione degli artt. 26 e 27 le prestazioni del SSN che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), cui sono applicabili altre misure di trasparenza (ad es. l'art. 32 riguardante la carta dei servizi erogati).



Segue: indicazioni di ANAC

Delibera n. **468 del 16 giugno 2021**: aggiornamento della delibera n. 59/2013 sugli obblighi di pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013

Art. 26, co.2: l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti di concessione, di importo superiore a mille euro nell'anno solare in favore del medesimo beneficiario, **va inteso in senso restrittivo, con riguardo solo alle erogazioni di vantaggi in danaro** (es. contributi economici a fini assistenziali, indennizzi, premi, sovvenzioni per agevolare attività imprenditoriali a fondo perduto o tasso agevolato).

Tale interpretazione tiene conto della stretta connessione con l'art. 27, che elenca gli elementi informativi essenziali che devono essere pubblicati (nome del beneficiario, importo del vantaggio economico, norma o titolo a base dell'attribuzione, ufficio o funzionario responsabile, modalità per individuazione del beneficiario, link al progetto selezionato e cv del soggetto incaricato).

La pubblicazione degli atti ai sensi del comma 2 dell'art. 26 è condizione di efficacia dell'atto.





Segue: indicazioni di ANAC

Delibera n. 468 del 16 giugno 2021: aggiornamento della delibera n. 59/ 2013 sugli obblighi di pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013

Necessità di tutelare la riservatezza dei dati personali dai quali sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o disagio economico sociale dell'interessato (art. 26, co. 4).

Esemplificazioni:

- concessioni di immobili pubblici (distinzione fra beni del patrimonio disponibile e beni del demanio o del patrimonio indisponibile funzionali all'erogazione della prestazione di un servizio alla collettività);
- prestazioni assistenziali in favore di persone con disabilità (progetti INPS «*Home Care Premium*»);
- incentivi per risparmi energetici rilasciati dal GSE;
- alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- servizi educativi comunali;
- esoneri da tasse universitarie.

Regime transitorio: pubblicazione graduale entro il 31 dicembre 2021 delle erogazioni concesse dopo la pubblicazione della delibera sul sito ANAC.

Durata della pubblicazione: termine ordinario di 5 anni (art. 8 d.lgs. 33/2013), comunque finché durano gli effetti dell'atto.





Segue: indicazioni di ANAC

Comunicato del Presidente ANAC del 27 maggio 2020 sui **buoni alimentari** previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 per l'emergenza sanitaria da Covid-19: si raccomanda alle amministrazioni comunali la trasparenza nell'erogazione dei buoni spesa attraverso la pubblicazione sui siti dell'ente dei criteri per il riconoscimento dei buoni e degli atti di concessione degli stessi, secondo quanto stabilito all'art. 26, co. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013.

Istruttoria di vigilanza e attività consultiva sui dati relativi alla **raccolta differenziata dei rifiuti e approfondimento sull'applicabilità a tali dati dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, in materia di informazioni ambientali:**

- valutazione della definizione di informazione ambientale contenuta nella disciplina sull'accesso al pubblico alle informazioni ambientali - art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 195/2005, attuativo della direttiva comunitaria in materia.

Conclusioni: sussiste un generale obbligo di pubblicare sui siti delle amministrazioni comunali e regionali, per quanto di rispettiva competenza, i dati della raccolta differenziata nella apposita sotto-sezione «Informazioni ambientali», in AT.



Segue: indicazioni di ANAC

Attività consultiva e adozione di delibera a carattere generale sulla trasparenza applicabile alla delibera comunale di approvazione del piano economico finanziario-PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- analisi della normativa di settore e degli atti adottati dall'Autorità competente (ARERA) per la predisposizione del PEF da parte del soggetto gestore del servizio nonché in materia di trasparenza del servizio stesso, in particolare delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019;
- valutazione in merito all'applicabilità alla delibera comunale delle disposizioni del d.lgs. 33/2013;

Conclusioni: la delibera comunale di approvazione del PEF, con relativo allegato recante il PEF, è riconducibile alle «informazioni ambientali» di cui all'art. 40 del d.lgs. 33/2013.



Segue: indicazioni di ANAC

Delibera n. 329 del 21 aprile 2021 sulla **pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing** ai sensi dell'art. 183, co. 15, del d.lgs. 50/2016:

- approfondimento sull'attività amministrativa relativa alla valutazione di fattibilità della proposta, alla luce degli orientamenti del g.a. e della disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990, applicabile al caso di specie.

Conclusioni: l'art. 37 (contratti pubblici) e l'art. 23 (provvedimenti amministrativi) del d.lgs. 33/2013 non prevedono l'obbligo di pubblicazione di tali atti, che si collocano nella fase precedente a quella di scelta del contraente.

Le amministrazioni possono assicurare un presidio di trasparenza pubblicando in AT i provvedimenti finali, in esito alla valutazione delle proposte di *project financing*, come dati ulteriori, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.



Segue: indicazioni di ANAC

Delibera n. 1054 del 20 novembre 2020 sulla nozione di «enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione» ai fini della pubblicazione dei dati relativi ai consulenti e collaboratori, ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013, con riferimento a precedenti incarichi o cariche affidati:

- ricognizione degli orientamenti di ANAC sulla nozione di detti enti, la cui **definizione è contenuta solo nel d.lgs. 39/2013, mentre è assente nel d.lgs. 33/2013;**

- *ratio* delle due discipline a confronto: medesima fonte nella l. 190/2012 e comune finalità di scongiurare il rischio di condizionamenti impropri dell'attività riconducibile alla sfera pubblicistica per favorire interessi di natura privatistica, in un caso attraverso la predeterminazione di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, ove si presume la sussistenza di un conflitto di interessi, e nell'altro mediante adeguate misure di trasparenza.





Segue: indicazioni di ANAC

Delibera n. 1054 del 20 novembre 2020 sulla nozione di «enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione» ai fini della pubblicazione dei dati relativi ai consulenti e collaboratori ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013, con riferimento a precedenti incarichi o cariche affidati

Conclusione:

Per “ente regolato dalla pubblica amministrazione” si intende l’ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, per “ente finanziato da una pubblica amministrazione” l’ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.



Segue: indicazioni di ANAC

Delibera n. 1054 del 20 novembre 2020 sulla nozione di «enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione» ai fini della pubblicazione dei dati relativi ai consulenti e collaboratori ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013

Dati da pubblicare: secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistematica, è sufficiente l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato.

Periodo temporale di riferimento: occorre considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell'incarico, che può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel d.lgs. 39/2013 (artt. 4 e 5).

Dati da pubblicare sull'attività professionale: sono da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l'indicazione della tipologia di tali soggetti, allo scopo di consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse.





Segue: indicazioni di ANAC

Art. 14 d.lg. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione applicabili ai titolari di incarichi dirigenziali

L'art. 14, co. 1-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha esteso ai titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo e ai titolari di incarichi dirigenziali l'applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione stabiliti al co. 1 per i titolari di incarichi politici, ivi compresi quelli indicati alla lett. f), concernenti i dati patrimoniali e reddituali (cfr. delibera ANAC n. 241 del 2017).

Per quanto concerne i dirigenti, con sentenza n. 20/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.

Il ragionamento seguito dalla Corte si inquadra nell’ottica del bilanciamento tra interessi contrapposti e di analoga rilevanza costituzionale: da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali e dall’altra, i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti, quale corollario al principio democratico, al buon andamento della p.a. e ai dati da essa detenuti.





Segue: indicazioni di ANAC

Art. 14 d.lg. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione applicabili ai titolari di incarichi dirigenziali

A seguito della pronuncia della Corte, **ANAC con delibera n. 586/2019** ha modificato la delibera n. 241/2017 per orientare le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 14, con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali alla luce dei criteri indicati nella sentenza.

In particolare, è stato evidenziato che:

- la Corte ha censurato la norma in quanto il legislatore non ha operato alcuna differenziazione in ordine al potere gestionale e decisionale;
- ai fini della pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali la Corte, ferma restando la necessità di un intervento normativo, ha assunto come parametro gli incarichi di cui all'art. 19, co. 3 e 4, d.lgs. 165/2001 (Segretario generale di Ministeri, Capo Dipartimento, Direttore generale), ai quali sono attribuiti compiti organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa, di elevatissimo rilievo.

Indicazioni di ANAC: la trasparenza dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f) è applicabile ai dirigenti di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale. Le amministrazioni non assoggettate al d.lgs. 165/2001 individuano in un apposito atto organizzativo tali posizioni.





Segue: indicazioni di ANAC

Art. 14 d.lg. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione applicabili ai titolari di incarichi dirigenziali

D.l. n. 162/2019, cd. mille proroghe, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8:

l'art. 1, co. 7, richiamando l'esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte, ha fra l'altro rinviato a un **regolamento ministeriale** la individuazione dei dati di cui al co. 1 dell'art. 14 che le amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, ivi compresi i dirigenti sanitari di cui all'art. 41, co. 2, d.lgs. 33/2013. Resta ferma la piena applicazione dell'art. 14 ai dirigenti di cui all'art. 19, co. 3 e 4, d.lgs. 165/2001.

L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni consultive e di vigilanza, ha più volte sottolineato che la pronuncia della Corte costituzionale ha riguardato unicamente i dirigenti. Pertanto, ha espresso l'avviso che le disposizioni del decreto mille proroghe non hanno avuto alcun impatto sulla pubblicazione dei dati di cui al co. 1 dell'art. 14 relativi agli altri incarichi indicati al co. 1-bis, ovvero incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.

Delibera ANAC n. 1202 del 18 dicembre 2019: negli enti locali con più di 15.00 abitanti al segretario comunale o provinciale e direttore generale, aventi poteri analoghi a quelli attribuiti agli incarichi di cui all'art. 19, co. 3 e 4, d.lgs. 165/2001, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al co. 1 dell'art. 14, ivi compresi i dati reddituali e patrimoniali.

Segue: indicazioni di ANAC

Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il co. 5 dell'art. 99 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020 impone a ciascuna p.a. beneficiaria di erogazioni liberali di attuare una apposita **rendicontazione separata** (ovvero un conto corrente dedicato), assicurando la completa tracciabilità delle donazioni ricevute durante l'emergenza da Covid-19. Al termine dell'emergenza nazionale, la **rendicontazione sarà pubblicata sul sito di ciascuna p.a.** per garantire la trasparenza della fonte e dell'utilizzo delle liberalità.

Il rendiconto delle erogazioni ricevute va pubblicato nella sezione «AT», sotto-sezione relativa agli «Interventi di emergenza», art. 40 d.lgs. 33/2013.

ANAC e MEF hanno predisposto un **modello di rendiconto** con un contenuto minimo da rispettare, da pubblicare **al massimo** alla fine dello stato di emergenza e da aggiornare ogni tre mesi per dare conto anche di fondi pervenuti successivamente al termine dello stato di emergenza.

ANAC ha redatto **due comunicati (29 luglio e 7 ottobre 2020)** per chiarire dubbi interpretativi in merito alla compilazione del modello.